

N. R.G. 121/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologazione del **CONCORDATO MINORE** proposto da [REDACTED]
[REDACTED] (P.I./ C.F. [REDACTED])

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto ex art. 78, primo comma, C.C.I.I. emesso il 4.10.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore proposta da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 30 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 co. 1 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

E' stato poi disposto che l'OCC, entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 C.C.I.I..

2. In data 29.11.2024 il gestore della crisi dott. [REDACTED], ha depositato una relazione sui voti pervenuti, da cui è emerso che la proposta di concordato minore non ha raggiunto le maggioranze richieste. In particolare, è determinante il voto contrario dell'Amministrazione Finanziaria per € 1.227.200,79 (Agenzia delle Entrate), mentre non lo sono il voto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (€ 273.094,43) e Regione Toscana Servizio Tributi (€ 4.701,10).

L'art. 80 c. 3 C.C.I.I. dispone che "il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della



specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata".

Con decreto 2.12.2024, questo giudice rilevava che la relazione del gestore afferma genericamente che il piano è sostenibile e che assicura un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria e che, pertanto, la relazione appare insufficiente in quanto:

1. non specifica il ragionamento economico (analisi dei previsti flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività) che sta alla base della conclusione sulla "sostenibilità" del piano (in realtà l'analisi deve condurre ad affermare la "fattibilità" del piano, ex art. 80 c. 1 C.C.I.I.);
2. non considera – nel prevedere l'esito della liquidazione controllata – la possibile incidenza di azioni revocatorie e recuperatorie;
3. non specifica se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione (e non, in generale, quella dell'intero ceto creditorio) sia o meno conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Chiedeva, pertanto, un'integrazione.

In data 23.12.2024 il gestore integrava la relazione, che su disposizione di questo giudice veniva notificata ai creditori, i quali, nel termine assegnato, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione.

In data 13.1.2025, il debitore chiedeva l'omologazione del concordato minore.

3. Il concordato minore di [REDACTED] deve essere omologato.

Come già indicato nel decreto di apertura, il concordato minore prevede:

- la prosecuzione dell'attività professionale da parte del ricorrente
- la destinazione al soddisfacimento dei creditori non suddivisi in classi delle seguenti attività:

FONTE	IMPORTO	DENOMINAZIONE
Ricavato vendita Appartamento su cc procedura esecutiva	23.245,47	"Finanza 1"
conti correnti	2.000,00	"Finanza 2"
Reddito mensile per 5 anni	60.000,00	"Finanza 3"
Vendita Fabb collabente e terr	3.800,00	"Finanza 4"
TOTALE	89.045,47	

- la previsione di ripartizione dell'attivo secondo la seguente tabella:



RIPARTIZIONE ATTIVO									
				PAGAMENTO PROPOSTO		Finanza 1	Finanza 2	Finanza 3 e 4	Totale
PRELAZIONE	ADER SI / NO	CREDITORE	CREDITO	%	€	23.245,47	2.000,00	63.800,00	
prededuzione	no	Dott. Francesco Martelli	8.845,87	100,00	8.845,87		2.000,00	6.845,87	8.845,87
prededuzione	no	OCC della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno	4.763,17	100,00	4.763,17			4.763,17	4.763,17
prededuzione	no	Commissario giudiziale concordato minore	17.000,00	100,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00
privilegio immobiliare sul ricavato della vendita dell'Appartamento ex art. 2770 cc	no	Notaio Marina Pesarin	4.822,55	100,00	4.822,55	4.822,55			4.822,55
	no	IVG di Pisa	1.049,10	100,00	1.049,10	1.049,10			1.049,10
	no	Gaia Spv	11.031,24	100,00	11.031,24	11.031,24			11.031,24
privilegio immobiliare sul ricavato della vendita dell'Appartamento ex art. 2775 cc	si	Consorzio Bonifica n. 5 Toscana Costa	19,35	100,00	19,35	19,35			19,35
ipoteca ex art. 2808 cc 1° grado su Appartamento trasferito nella procedura esecutiva	no	gaia spv srl	51.720,38	12,23	6.323,23	6.323,23			6.323,23
ipoteca ex art. 2808 cc 2° grado su Appartamento già trasferito in proc. esecutiva	si	vedi singoli creditori evidenziati in verde (più in basso)	156.035,37	-	-	-			-
ipoteca ex art. 2808 cc 3° grado su Appartamento già trasferito in proc. esecutiva	si	vedi singoli creditori evidenziati in verde (più in basso)	194.248,31	-	-	-			-
privilegio generale ex art. 2753 cc	no	Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati	177.464,63	-	-	-			-
privilegio generale ex art. 2754 cc	no	Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati	47.814,90	-	-	-			-
privilegio generale ex art. 2752, co. 1-2-3, cc	si	vedi singoli creditori evidenziati in verde (più in basso)	342.162,78	-	-	-			-
	no	Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno	542.323,18	-	-	-			-
credito ipotecario degradato in privilegio	si	vedi sotto singoli creditori	350.283,68	-	-	-			-
chirografari originari	si	Comune Viareggio	3.752,21	2,26	84,68			84,68	84,68
		Comune Livorno	919,04	2,26	20,74			20,74	20,74
		Prefettura Livorno	703,66	2,26	15,88			15,88	15,88
		Comune Camaiore	288,87	2,26	6,52			6,52	6,52
		Collegio Periti Industriali Livorno	8,87	2,26	0,20			0,20	0,20
		Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno	234,70	2,26	5,30			5,30	5,30
		Azienda USL Toscana Nord Ovest ASL	76,73	2,26	1,73			1,73	1,73
	no	Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati	47.814,90	2,26	1.079,15			1.079,15	1.079,15



4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata.

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Quanto all'ammissibilità giuridica della proposta di concordato è sufficiente richiamare, in assenza di osservazioni da parte dei creditori, le valutazioni operate dal Tribunale in sede di emissione del decreto ex art. 78, primo comma, C.C.I.I. (legittimazione dell'istante, la situazione di sovraindebitamento, completezza della relazione particolareggiata del gestore della crisi e della documentazione depositata a corredo del ricorso; attestazione del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 75 c.2 CCII, che il pagamento parziale dei crediti muniti di privilegio non è inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione).

7. Gli adempimenti disposti con il decreto di apertura, e segnatamente la comunicazione ai creditori della proposta, della relazione particolareggiata e del decreto, risultano compiutamente assolti dall'OCC, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata.

Come detto, la proposta concordataria non ha raggiunto le maggioranze previste e il debitore ha chiesto che la stessa sia egualmente omologata a norma dell'art. 80 c. 3 seconda parte.

Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti indicati dalla norma e che dunque il concordato possa essere omologato.

Il consenso dell'Amministrazione Finanziaria è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79: il relativo credito, infatti, ammonta a € 1.227.200,79 su un totale di € 1.565.587,88.

Quanto alla fattibilità del piano, esso poggia sulle risorse messe a disposizione dei creditori e discendenti dai flussi finanziari previsti derivanti dalla prosecuzione dell'attività da parte del [REDACTED], oltre alla vendita degli asset concordatari.

Il piano, inoltre, come emerge dalla relazione integrativa del commissario giudiziale, appare conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori, ivi compresa l'Amministrazione finanziaria, sia per la maggior durata del concordato minore proposto rispetto alla liquidazione controllata (e dunque il maggior afflusso di quota reddituale del [REDACTED]), sia per la più facile e migliore realizzabilità delle quote degli immobili nel concordato (procure a vendere degli altri comproprietari), rispetto a quanto avverrebbe nella liquidazione controllata, sia ancora per insussistenza di elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare la possibilità di promuovere azioni recuperatorie, recuperatorie o risarcitorie, tenuto conto del fatto che il ricorrente negli ultimi 5 anni non ha compiuto alcun atto di disposizione fatta eccezione per la vendita in data 10/7/2020 (rep



5960 racc 3208) della quota di sua proprietà di un appartamento sito in Viareggio, viale [REDACTED]
[REDACTED] per la quale il corrispettivo di sua competenza pari ad €
51.364,15 è stato integralmente corrisposto dall'acquirente all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

8. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi (oggi commissario giudiziale), al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 81 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art. 81 C.C.I.I..

P.Q.M.

Omologa il concordato minore di [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]).

Dispone che la presente sentenza sia:

- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC;
- comunicata a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura dell'OCC.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria alla parte ricorrente e all'O.C.C..

Così deciso in Livorno il 28 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Dott. Gianmarco Marinai

